



COMUNE DI USSEGLIO

(Provincia di Torino)

Via Roma n° 7 - 10070 - USSEGLIO

Cod. Fisc. 83001970017 - Partita Iva 04733950010

Telefono 0123/83702 Fax 0123/83800

E-mail: info@comuneusseglio.to.it

REGOLAMENTO ZONA DI PESCA TURISTICA

1. Con deliberazione della giunta Provinciale n° 63 del 03/02/04 prot. n° 17506/04 è stata istituita sul tratto palinato del torrente Stura di Viù nel comune di Usseglio, "la zona di pesca turistica di Usseglio".
2. La pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza, previo il ritiro di apposito permesso giornaliero in vendita presso i centri autorizzati, al costo previsto per l'anno in corso.
3. Ferme restando le norme generali previste dalla L.R. n° 37/06 e delle specifiche norme Regionali e Provinciali, la pesca nelle acque della zona di pesca turistica di Usseglio è disciplinata dal presente regolamento.
4. Tipi di permesso: giornaliero con possibilità di quattro (4) catture.
5. Il pescatore dovrà compilare il permesso giornaliero in modo chiaro e leggibile prima dell'inizio della pesca, fornendo tutte le indicazioni richieste, imbucando nelle apposite cassette posizionate presso il Municipio e l'albergo Furnasa le due parti di cui è composto il buono (inizio e fine giornata). Ad ogni cattura il pescatore dovrà staccare il tagliandino numerato corrispondente.
6. La pesca nella zona turistica è consentita dal 25 Aprile (fermo restando la fruibilità delle sponde e del torrente) alla prima 1° domenica di Ottobre dalle ore 7.30 alle 19.00, comunque non un'ora dopo il tramonto.
7. Il limite massimo di catture per ogni giornata di pesca è di otto (8) esemplari [massimo (2) due buoni giornalieri] tra trote e salmerini.
8. Tutti gli esemplari di misura catturati devono essere trattenuti, quelli al di sotto dovranno essere rimessi in acqua nel più breve tempo possibile, come da L.R. n° 37/06
Misure minime: trota fario 22 cm - salmerino 22 cm.
Per il recupero è ammesso il guadino.
9. Per l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n° 37/06.
10. La vigilanza della zona turistica di pesca è affidata alle guardie della Provincia, alla polizia municipale, alle forze di Polizia e alle Guardie Volontarie competenti in materia ittica (GIV, GEV e Associazioni peschiatriche).
11. Sanzioni accessorie della zona turistica di pesca:
Chi viene sorpreso a pescare sprovvisto del buono pesca, (anche se compilato e non imbucato nelle apposite cassette o non regolamentare), è passibile di una multa da parte del Comune di USSEGLIO di euro 100,00 più euro 25,00 per ogni pesce catturato.
12. I residenti hanno la possibilità di usufruire di un buono scontato nominativo acquistandolo esclusivamente presso la sede comunale.
13. Il giorno del lancio dei pesci, la riserva turistica rimane chiusa al pubblico.

- 14.** I buoni pesca si possono acquistare presso gli Esercizi Pubblici convenzionati.
- 15.** Le tariffe dei buoni pesca vengono aggiornate con apposita delibera della Giunta Comunale e restano in vigore fino al successivo nuovo atto.